

**Civile Ord. Sez. L Num. 5428 Anno 2019**

**Presidente: D'ANTONIO ENRICA**

**Relatore: BELLE' ROBERTO**

**Data pubblicazione: 25/02/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 19676-2013 proposto da:

BLASI MICHELANGELO C.F. BLSMHL68M08A271F, domiciliato  
ope legis presso la Cancelleria della Corte di  
Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato  
FRANCO CARILE;

**- ricorrente -**

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo  
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in  
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -  
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.  
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA

2018

4250

VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale  
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati  
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,  
LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

EQUITALIA CENTRO S.P.A. ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 413/2013 della CORTE D'APPELLO  
di ANCONA, depositata il 27/05/2013 R.G.N. 408/2012.

**RILEVATO CHE**

la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 413/2013, ha rigettato il gravame proposto da Michelangelo Blasi avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, con la quale era stata solo parzialmente accolta l'opposizione a intimazione di pagamento notificata nei suoi confronti dall'I.N.P.S., per il pagamento di contribuzione I.V.S. omessa, di cui egli era ritenuto responsabile, quale accomandatario della Blasi Michelangelo s.a.s.;

il Blasi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso dell'I.N.P.S.;

**CONSIDERATO CHE**

con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si afferma la violazione dell'art. 654 c.p.p., per essersi violato il giudicato che discende dalla sentenza penale emessa a seguito di dibattimento, con cui il Blasi è stato assolto, per non avere commesso il fatto, dall'imputazione rispetto ad alcuni reati tributari;

il motivo è infondato;

non vi è dubbio che l'assoluzione per non aver commesso il fatto dispieghi gli effetti di giudicato nel processo civile in cui si controverta su un *«diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale»* (art. 654 c.p.p.);

nel caso di specie il giudice penale ha affermato che Michelangelo Blasi non poteva essere responsabile per i reati tributari a lui imputati, perché egli aveva agito come *«mero dipendente»* e si era *«disinteressato sia dell'aspetto gestionale che di quello dell'amministrazione»*, sicché il suo *«effettivo ruolo»* era risultato *«disgiunto dai poteri che l'eguale qualifica di socio accomandatario avrebbe dovuto comportare»* (così la sentenza penale negli stralci riportati nel ricorso per cassazione);

la Corte d'Appello ha ritenuto che tali accertamenti siano del tutto irrilevanti perché, afferma la sentenza impugnata, per la responsabilità civile evocata dall'ente previdenziale *«è sufficiente la mera titolarità dei poteri, indipendentemente dall'esercizio degli stessi»*;

tale valutazione è giuridicamente esatta;

R

la posizione formale di socio illimitatamente responsabile è in sé sufficiente, a prescindere dal fatto che in concreto la veste di accomandatario sia svolta da altri, a suscitare la responsabilità solidale per i debiti societari;

né può attribuirsi rilievo al mancato esercizio, nel che consistono i "fatti materiali" da aversi per accertati ex art. 654 c.p.p., delle funzioni di accomandatario, anche perché è del tutto legittimo che i terzi facciano affidamento di per sé sulla veste formalmente risultante, a prescindere dal concreto esercizio della corrispondente funzione;

in sostanza, mentre ha senso, a maggior tutela dei creditori che sono esterni rispetto all'attività economica societaria, far leva sui comportamenti di fatto quali fonti della responsabilità per i soci di fatto di società di persone verso i terzi, non può invece valorizzarsi, al contrario, il mancato esercizio – sempre di fatto - delle funzioni formalmente attribuite, perché è su tale attribuzione che si fonda non solo l'affidamento dei terzi sulla responsabilità degli amministratori delle medesime società, ma la fattispecie stessa (artt. 2318 e 2291 c.c.) di tale responsabilità;

con il secondo motivo il ricorrente sostiene che vi sia stata violazione o falsa applicazione dell'art. 21 l. fall., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d. lgs. 5/2006 e conseguente falsa applicazione dell'art. 94, co.1, l. fall, per non avere ritenuto che la revoca della dichiarazione di fallimento caducasse ogni effetto riconnesso agli atti di parte posti in essere in occasione della procedura, determinando quindi la perdita di ogni effetto sulla prescrizione della domanda di ammissione al passivo;

anche tale motivo è infondato;

va infatti richiamato l'insegnamento secondo cui «*la revoca del fallimento (...) lascia salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sul decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti, non rilevando in proposito il disposto dell'art. 21 l.fall, che si riferisce agli atti degli organi della procedura, non a quelli compiuti nei confronti di essa; né la revoca comporta l'estinzione della procedura fallimentare, con la conseguenza che trova applicazione la regola di cui al secondo comma dell'art. 2945 c.c., con la sospensione del corso della prescrizione, e non quella di cui al terzo comma della medesima norma, che fa salvo, nel caso di estinzione del processo, il solo effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale*» (Cass. 6 settembre 2006, n. 19125);

in tale pronuncia si è infatti efficacemente precisato che la regola generale è quella che l'effetto interruttivo opera per tutto il corso del processo, sino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce (art. 2945, co. 2, c.c.), a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prescindere dalle ragioni che sovrintendono alla chiusura del processo stesso e quale conseguenza del fatto che «*il giudizio, in cui viene esplicitata la pretesa sostanziale, esprime di per sé la volontà della parte di esercitare il diritto*»; l'unica eccezione è costituita dall'estinzione (art. 2945, co. 3, c.c.), quale «*pronuncia priva di statuizioni che incidano sui rapporti tra le parti*»; certamente la revoca della dichiarazione di fallimento non può ricondursi ad una pronuncia di estinzione, in quanto essa è semmai da assimilare al rigetto (di merito) della pretesa esecutiva in forma concorsuale oppure, osservando l'operatività del fenomeno, alla chiusura di un procedimento che ha comunque prodotto effetti, la cui retrattabilità, almeno dal punto di vista patrimoniale, va apprezzata in ragione della struttura della fattispecie volta a volta interessata e quindi, qui, in riferimento alle citate norme sulla relazione tra processo e prescrizione;

è del resto consolidato il principio per cui l'istanza di insinuazione al passivo ha portata interruttiva della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura del procedimento concorsuale (Cass. 25 novembre 2013, n. 17995; Cass. 20 novembre 2002, n. 16380 ed anche Cass. 19 aprile 2018, n. 17995);

il ricorso va pertanto rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'I.N.P.S. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 5.12.2018.

Il Presidente  
dott.ssa Enrica D'Antonio



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

